

Audizione VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Senato della Repubblica

Memoria su Disegno di Legge, Atto del Senato n. 1372 recante *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*

Audizione 30 luglio 2019

Nel testo di disegno di legge delega non si riscontra un preciso e deciso riferimento all'atto internazionale di maggior rilievo per l'inclusione delle persone con disabilità e cioè alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata nel nostro Paese con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Oltre all'assieme dei principi espressi dall'intera Convenzione e soprattutto dall'articolo 5 (Uguaglianza e non discriminazione), non è richiamato fra i criteri direttivi l'articolo 30 della stessa Convenzione *“Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport”* che pur reca indicazioni chiare e di indirizzo per il Legislatore italiano.

In particolare il comma 5 richiama l'obbligo per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di adottare misure adeguate per:

- incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
- garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
- garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

- garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Inoltre una attenzione particolare è riservata ai minori con disabilità per i quali viene fissata l'indicazione di garantire che possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico.

La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, ai fine della corretta e doverosa implementazione della citata Convenzione ONU, richiede l'esplicito richiamo della stessa fra i criteri direttivi (articolo 1) e l'esplicita e integrale ripresa del comma 5 dell'articolo 30 della stessa Convenzione

Con altrettanta fermezza e nella stessa direzione si richiede l'emendamento dell'articolo 2 (Centri sportivi scolastici) del DdL in parola vista la centralità dei luoghi e delle esperienze scolastiche ai fini dell'inclusione delle persone con disabilità. In tale caso va esplicitamente richiamata la conformità di tutti gli interventi con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Inoltre i luoghi e i servizi afferenti alla pratica sportiva devono rispondere ai criteri di accessibilità e universal design previsti dall'articolo 9 della Convenzione citata.

Il nostro invito è accorato: lo sport e la pratica sportiva sono uno straordinario veicolo e opportunità di inclusione. Ne è anche un tratto distintivo che merita di essere marcato e rafforzato ad iniziare dal richiamo a quello che è un atto internazionale di straordinaria rilevanza culturale e politica.

29 luglio 2019

*Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap
presidenza@fishonlus.it*